

COMUNE DI BALESTRATE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N. 12 del 26-05-22

OGGETTO:	Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute Misure da adottare (dati 2020)
----------	--

L'anno **duemilaventidue** del giorno **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **19:00** e s.s., in seguito a regolare convocazione si e' riunito il Consiglio Comunale in presenza/tramite modalita' tematica ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e della determinazione del Presidente del Consiglio n. 2 del 30.04.2020.

RIZZO ENRICO	P	VITALE FRANCESCO	P
CHIARENZA PIETRA	P	CAVATAIO GIUSEPPE	P
TAORMINA PIETRO	P	CURCURU' GIUSEPPE	P
TOCCO ANTONINA	P	PALAZZOLO TONINO	A
D'ANNA GINO	P	DE AMICIS GUIDO	P
D'ANNA FILIPPA	P	VITALE ROSARIO	P

Risultano presenti n. **11** e assenti n. **1**.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **VITALE FRANCESCO**, nella sua qualita' di Presidente.

Tutti i partecipanti risultano collegati in video conferenza

Partecipa il Segretario Comunale Dr. **Impastato Giovanni**.

Il Responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria e Personale Dott. Luigi Calamia, su indirizzo del Sindaco, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione istruita dal rag. Antonio Bologna, attestando entrambi di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

VISTA la deliberazione giunta n. 114 del 10 /12/2021 avente ad oggetto Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute Misure da adottare;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo, in caso, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) nelle ipotesi previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 T.U.S.P.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario procedere al mantenimento delle partecipazioni societarie possedute dall'Ente, per le seguenti motivazioni:

1) Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. in liquidazione (quota posseduta: 4,43%): la società, a totale partecipazione pubblica, è stata costituita per la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale a livello di ambito (territorio ATO PA 1). Dopo la messa in stato di liquidazione, con sentenza n. 71/2018 del Tribunale di Palermo è stato dichiarato il fallimento della società, per cui non può essere adottato alcun atto di razionalizzazione della quota detenuta dal Comune.

2) SRR Palermo Area Metropolitana s.c.p.a. (quota posseduta: 0,71%): la società consortile denominata "S.R.R." esercita le funzioni previste negli artt. articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.9/10 e con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n.9/10, nell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento individuato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 luglio 2012, n. 531.

3) Gruppo di Azione Locale (GAL) Golfo di Castellammare s.c.a.r.l. (quota posseduta: 4,27%): la società, a partecipazione pubblica e senza scopo di lucro, si prefigge di promuovere programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale. Non si intende adottare alcuna misura di razionalizzazione, in quanto la società in questione promuove iniziative a favore degli enti pubblici e soggetti privati del territorio di riferimento.

4) AMAP S.p.A. (quota posseduta: 0,0006%): la società, a capitale interamente pubblico, opera nei seguenti settori di attività: captazione ed adduzione delle risorse idriche dalle varie fonti (invasi, sorgenti, pozzi, derivazioni fluviali); potabilizzazione e distribuzione delle acque per usi civili; fognatura e smaltimento delle acque; depurazione acque reflue; affinamento reflui per il riuso. Trattasi di società *in house* che rispetta i requisiti previsti dalla legge per il suo mantenimento.

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 21/12/2015 di approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 84 del 30/10/2017 di approvazione dell'elenco degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed individuazione area del bilancio consolidato anno 2016;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 08/05/2020 di approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 09/07/2020 di approvazione dell'elenco degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed individuazione area del bilancio consolidato anno 2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 09/07/2020 di approvazione dell'elenco degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed individuazione area del bilancio consolidato anno 2018;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 11/12/2020 di approvazione dell'elenco degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed individuazione area del bilancio consolidato anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 26/05/2021 avente ad oggetto Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute Misure da adottare (dati 2019).;

RITENUTO NECESSARIO acquisire il parere dell'organo di revisione;

PRESO ATTO dei pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- 1. di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di procedere** al mantenimento delle partecipazioni possedute presso le società richiamate in premessa, per le motivazioni ivi espresse e che si intendono in questa sede integralmente e pedissequamente richiamate;
- 3. di disporre** che l'esito della ricognizione venga tempestivamente comunicato ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
- 4. di disporre** che copia della presente deliberazione venga inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti;
- 5. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, c.2, L.R. 44/91.

VERBALE

SINDACO: precisa che il contenuto è il medesimo della proposta della precedente ma relativo all'anno 2020

CHIARENZA rimarca l'attenzione e la responsabilità che è venuta meno oltre che la poca attenzione del Presidente del Consiglio che, a differenza del Sindaco e del Segretario Comunale, ha scaricato il problema sulla mancata interlocuzione con i precedenti Segretari Comunali senza ammettere l'errore. Invita per il futuro all'assunzione di responsabilità. Critica il mancato confronto proficuo dell'amministrazione con i cittadini. Dichiaro il voto favorevole alla proposta per senso di responsabilità.

DE AMICIS come per la precedente proposta annuncia voto favorevole.

RIZZO come per la precedente proposta dichiara il voto favorevole.

Votazione:

Presenti n. 9 (Assenti Palazzolo, Curcurù, Cavataio)

Favorevoli n. 9

Nessun contrario e nessun astenuto

Il Consiglio Comunale

All'unanimità dei voti favorevoli dei presenti

DELIBERA

di approvare la proposta recante: **Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Misure da adottare (dati 2020)**

TAORMINA chiede l'immediata esecutività

Votazione sull'immediata esecutività

Votazione:

Presenti n. 9

Favorevoli n. 9

Nessun contrario e nessun astenuto

Il Consiglio Comunale

All'unanimità dei voti favorevoli dei presenti

DELIBERA

Di dichiarare la superiore deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente chiude la seduta e formula un in bocca al lupo a tutti i candidati.

La seduta è tolta alle ore 20,37

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica

Ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere **Favorevole** in merito alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Balestrate, lì 21-12-2021

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO

Calamia Luigi

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile

Ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere **Favorevole** in merito alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Balestrate, lì 21-12-2021

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO

Calamia Luigi

Il Consigliere Anziano

RIZZO ENRICO

**Il Presidente del Consiglio
Comunale**

VITALE FRANCESCO

Il Segretario Comunale

Dr. Impastato Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, all'indirizzo www.comune.balestrate.pa.gov.it per 15 giorni consecutivi, dal **27-05-2022** al **11-06-2022**, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011.

Il Messo comunale

Balestrate, lì _____

Il Segretario Comunale

Dr. Impastato Giovanni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-05-2022

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante.

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Balestrate, lì

Il Segretario Comunale
Dr. Impastato Giovanni



COMUNE DI BALESTRATE
(Città Metropolitana di Palermo)

RELAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI BALESTRATE
(DATI 2020)

(ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100)

1. Introduzione.

Il Comune di Balestrate (PA) detiene partecipazioni dirette in n. 4 società:

- società n.1. “Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. in liquidazione”;
- società n.2 “SRR Palermo Area Metropolitana s.c.p.a.”;
- società n.3 “Gruppo di Azione Locale (GAL) Golfo di Castellammare s.c.a.r.l.”;
- società n. 4 “AMAP S.p.A.”.

Per tutte le società di cui sopra, si conferma la volontà del Comune di Balestrate di mantenerne le partecipazioni possedute.

Occorre premettere che nell’ambito delle quattro partecipazioni detenute dall’Ente, le prime due sono società che le norme in materia di ciclo di rifiuti, a livello nazionale e regionale, considerano obbligatorie per il Comune. Trattandosi di società previste per la gestione di servizi pubblici essenziali a livello di ambito territoriale ottimale, l’analisi metterà in evidenza l’obbligo di adesione del Comune alle predette forme societarie.

Come infatti confermato dalla Corte dei Conti, in tali ipotesi l’assenza di spazio valutativo e quindi di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi di partecipazione, costituisce un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della sezione regionale.

In relazione invece alla società di cui al superiore punto 3) (“Gruppo di Azione Locale (GAL) Golfo di Castellammare s.c.a.r.l.”), si tratta di una società, a partecipazione pubblica e senza scopo di lucro, che si prefigge di promuovere programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale, in ordine alla quale non ricorre alcuna delle condizioni di cui all’art. 20 comma 2 del D.Lgs.n. 175/2016 che obbligano il Comune ad adottare misure di razionalizzazione, fusione o soppressione di cui al comma 1 del citato art. 20.

Lo stesso è a dirsi per le partecipazioni detenute dal Comune presso la società di cui al superiore punto 4) (“AMAP S.p.A.”), la quale svolge la gestione del servizio idrico integrato in conformità all’art. 4 comma 9, 10 e 11 della L.R. 11-8-2015 n. 19, “*Disciplina in materia di risorse idriche*”.

La presente relazione, redatta ai sensi del art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, riferirà per ciascuna delle società partecipate i dati di carattere tecnico in possesso dell’amministrazione, che siano funzionali alla valutazione condotta dall’Ente in ordine alla revisione degli *assets* societari sulla base dei requisiti previsti dal legislatore per il mantenimento delle partecipazioni societarie, che di seguito si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
-

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Si segnala che, stante la limitata misura delle partecipazioni del Comune nelle suddette quattro società, nell'ambito della politica di contenimento dei costi di funzionamento, la funzione dell'Ente potrà essere solo propositiva e di impulso, non certo determinante, trattandosi di azioni che necessitano di essere programmate, definite e verificate a livello di assemblea dei soci.

Ciò posto, scopo della relazione è quello di supportare gli organi di amministrazione attiva dell'Ente, ad assumere decisioni in materia, legittime all'interno degli spazi di programmazione loro riservati.

Le Amministrazioni locali infatti sono tenute ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, al fine di perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato.

Questo processo salvaguarda il principio generale per il mantenimento delle partecipazioni in società di capitali, ovvero la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica, ai sensi di quanto previsto dai c. 27 – 29 dell'art. 3 della L.244/2007.

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	05159940823	4,43%	MANTENIMENTO	//
SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.P.A.	06269510829	0,71%	MANTENIMENTO	//
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) GOLFO DI CASTELLAMMARE S.C.A.R.L.	02412500817	4,27%	MANTENIMENTO	//
AMAP S.P.A.	04797200823	0,0006%	MANTENIMENTO	//

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni.

1 SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – 05159940823

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	05159940823
Denominazione	SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Anno di costituzione della società	2001
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	Dopo la messa in stato di liquidazione, è stato dichiarato il fallimento della società
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Palermo
Comune	Partinico
Indirizzo	Corso dei Mille n. 179
Telefono	091 878 3925
FAX	//
Email	servizicomunalispa@libero.it - scirsu@pec.sevizicomunalispa.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	RACCOLTA DEI RIFIUTI
Peso indicativo dell'attività %	100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	//
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	//
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	N.D.
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	N.D.
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	N.D.
Numero dei componenti dell'organo di controllo	N.D.
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	N.D.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Risultato d'esercizio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	4,43%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo solitario - vincoli contrattuali

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	RACCOLTA DEI RIFIUTI
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	06269510829
Denominazione	SRR Palermo Area Metropolitana s.c.p.a.
Anno di costituzione della società	18/12/2013
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Palermo
Comune	Palermo
Indirizzo	Piazza Pretoria n. 1
Telefono	091.6116864
FAX	//
Email	info@srrpalermo.it - srrpalermo@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Regolamentazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Peso indicativo dell'attività %	100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	si
Riferimento normativo società di diritto singolare	Art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

NOME DEL CAMPO	
Riferimento normativo atto esclusione	//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	52
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	A titolo gratuito
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 26.000,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.421	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,71%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo solitario - vincoli contrattuali

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Regolamentazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02412500817
Denominazione	Gruppo di Azione Locale (GAL) Golfo di Castellammare s.c.a.r.l.
Anno di costituzione della società	15/12/2010
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Trapani
Comune	Alcamo
Indirizzo	Via Porta Stella, 47/49
Telefono	0924 26090
FAX	n.d.
Email	info@galgolfodicastellammare.eu - galgolfodicastellammare@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Gruppo di Azione Locale (GAL)

NOME DEL CAMPO	
Peso indicativo dell'attività %	100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	//
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	2
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 0,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	Non previsto
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Nessun compenso

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	sì	sì	s ì	s ì
Risultato d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ - 934	€ - 8.013

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	4,27%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo solitario - vincoli contrattuali

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art. 4, c. 6)
Descrizione dell'attività	Applicazione e implementazione del principio del turismo relazionale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	n.d.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	04797200823
Denominazione	AMAP S.p.A.
Anno di costituzione della società	2000
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Palermo
Comune	Palermo
Indirizzo	Via Volturmo n. 2
Telefono	091 279111
FAX	091 279228
Email	amapspa@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Gestore del servizio idrico integrato in 35 Comuni della Città Metropolitana di Palermo
Peso indicativo dell'attività %	100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	//
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

NOME DEL CAMPO	
Riferimento normativo atto esclusione	//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	820
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 46.000,00 (di cui 6 mila oneri contributivi Inps)
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 72.00,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	no	si	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	Utile: € ?	Utile: € 4.818.158	Utile: € 365.671	Utile: € 1.687.717	Utile: € 2.270.904

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,0006%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo solitario - vincoli contrattuali

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestore del servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	0,00%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi

COMUNE DI BALESTRATE

Citta' Metropolitana di Palermo

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 25 del 23.12.2021

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute Misure da adottare (dati 2020)

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Balestrate, nelle persone dei Sig.ri Dilena Francesco Paolo Presidente e Crivello Antonio Componente, ha esaminato la documentazione trasmessagli dall'Ufficio Partecipate dell'Ente, per esprimere di seguito il proprio parere sulla ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Balestrate.

In particolare, il Collegio ha analizzato la seguente documentazione:

- Deliberazione di giunta comunale n.114 del 10.12.2021 riguardante l'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni-Ricognizione partecipazioni possedute (2020);
- Proposta di delibera per l'approvazione della ricognizione ordinaria delle società partecipate;
- La ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 (allegato A).

PREMESSO

Secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, che si avvia a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017" (articolo 26, comma 11). In questo senso:

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

Secondo la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017): la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si rende necessario procedere, entro il 31/12/2020, alla prima ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ss.mm., avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

COMUNE DI BALESTRATE Città Metropolitan di Palermo

COLLEGIO DEI RAPPRESENTANTI
Votazione n. 25 del 23.12.2011

OGGETTO: Revisione e modifica delle deliberazioni ex art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e art. 100 del D.Lgs. n. 267 del 2000, concernenti la gestione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e delle attrezzature comunali.

Il Collegio dei Rappresentanti del Comune di Balestrate, nella persona del Sindaco, ha deliberato di approvare la presente deliberazione, in esecuzione della deliberazione n. 100 del 23.12.2011, con la quale è stata approvata la proposta di modifica delle deliberazioni n. 100 del 23.12.2011, concernenti la gestione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e delle attrezzature comunali.

La presente deliberazione è stata approvata con il voto favorevole di 14 consiglieri, contro 0 e con 1 astensione.

PREMESSA

La presente deliberazione ha lo scopo di modificare le deliberazioni n. 100 del 23.12.2011, concernenti la gestione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e delle attrezzature comunali, in quanto le stesse non sono più attuali e necessitano di essere aggiornate.

Il Collegio dei Rappresentanti del Comune di Balestrate, nella persona del Sindaco, ha deliberato di approvare la presente deliberazione, in esecuzione della deliberazione n. 100 del 23.12.2011, con la quale è stata approvata la proposta di modifica delle deliberazioni n. 100 del 23.12.2011, concernenti la gestione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e delle attrezzature comunali.

La presente deliberazione è stata approvata con il voto favorevole di 14 consiglieri, contro 0 e con 1 astensione.

Visti

- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:
- l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- l'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, entro il 30/09/2017, una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che, non rispondendo ai criteri di cui all'art. 20, comma 2., dovevano essere alienate; per gli enti locali, tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190;
- l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"
- l'art. 26, comma 11. "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che "... salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"

CONSIDERATO

che nella relazione tecnica allegata sub A) sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata dall'ente redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune di Balestrate;

che, dall'analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione;

che, dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazione.;

Preso atto che l'Ente intende mantenere le partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020 e precisamente:

1) Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. in liquidazione (quota posseduta: 4,43%): società, a totale partecipazione pubblica, è stata costituita per la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale a livello di ambito (territorio ATO PA 1). Dopo la messa in stato di liquidazione, con sentenza n. 71/2018 del Tribunale di Palermo è stato dichiarato il fallimento della società, per cui non può essere adottato alcun atto di razionalizzazione della quota detenuta dal Comune.

2) SRR Palermo Area Metropolitana s.c.p.a. (quota posseduta: 0,71%): la società consortile denominata "S.R.R." esercita le funzioni previste negli artt. articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.9/10 e con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n.9/10, nell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento individuato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 luglio 2012, n. 531.

3) Gruppo di Azione Locale (GAL) Golfo di Castellammare s.c.a.r.l. (quota posseduta: 4,27%): la società, a partecipazione pubblica e senza scopo di lucro, si prefigge di promuovere programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale. Non si intende adottare alcuna misura di razionalizzazione, in quanto la società in questione promuove iniziative a favore degli enti pubblici e soggetti privati del territorio di riferimento.

4) AMAP S.p.A. (quota posseduta: 0,0006%): la società, a capitale interamente pubblico, opera nei seguenti settori di attività: captazione ed adduzione delle risorse idriche dalle varie fonti (invasi, sorgenti, pozzi, derivazioni fluviali); potabilizzazione e distribuzione delle acque per usi civili; fognatura e smaltimento delle acque; depurazione acque reflue; affinamento reflui per il

riuso. Trattasi di società *in house* che rispetta i requisiti previsti dalla legge per il suo mantenimento.

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge;

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 11.12.2020 di approvazione dell'elenco degli enti, aziende e società' costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed individuazione area del bilancio consolidato anno 2019;

Preso atto della deliberazione di consiglio comunale n.53 del 26.05.2021 di approvazione della revisione periodica delle partecipazioni-Ricognizione partecipazioni possedute(dati 2019);

Visto il parere favorevole ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2020 del Responsabile della Programmazione finanziaria e Personale;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Tutto Ciò Premesso

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2020, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016.

esprime

- parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata;

invita l'Ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente

Dilena Francesco Paolo Presidente

Crivello Antonio Componente



...che ha approvato il progetto di legge per il...

...che ha approvato il progetto di legge per il...

...che ha approvato il progetto di legge per il...

...che ha approvato il progetto di legge per il...

...che ha approvato il progetto di legge per il...

...che ha approvato il progetto di legge per il...

...che ha approvato il progetto di legge per il...

...che ha approvato il progetto di legge per il...

...che ha approvato il progetto di legge per il...

Il Collegio dei Sindaci della
Città di Palermo
Dott. Francesco Paolo
Città di Palermo